



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677
email: vigili@comunecivitelladeltronto.it
email pec: vigili@pec.comunecivitelladeltronto.it



COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Protocollo n. 0000007992=
Civitella del Tronto li 10 Agosto 2021
Procedimento n.01059
ORDINANZA N. 77

MANIFESTAZIONI ESTATE CIVITELLESE 2021 DAL 10 AGOSTO 2021 AL 06 SETTEMBRE 2021

IL SINDACO

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 20/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto – “APPROVAZIONE CALENDARIO MANIFESTAZIONI ESTATE CIVITELLESE 2021”;

RICHIAMATA l'ordinanza al C.d.s. n. 76 del Corpo di Polizia Locale, avente ad oggetto “Ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione stradale Centro Storico di Civitella del Tronto dal 09.08.2021 al 06.09.2021”;

RICHIAMATA, inoltre, la nota della Questura di Teramo prot. n. 884/5 – Div. Gab. – Cat. A. del 23 maggio 2019, con la quale si comunica ai Sindaci dei Comuni della provincia di Teramo, in ragione delle numerose manifestazioni pubbliche che si organizzano nel periodo estivo e che prevedono anche la somministrazione di bevande, attesa la grave pericolosità del vetro in caso di turbative, la necessità di disporre nelle autorizzazioni di competenza il divieto di somministrazione di bevande in bicchieri di vetro e la vendita di bottiglie di vetro;

PRESO ATTO che occorre, quindi, prevedere quanto segue:

- Il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine, con somministrazione unicamente in bicchieri di carta o di plastica; potranno essere introdotte nell'area della manifestazione esclusivamente bottiglie in plastica e prive di tappo;
- L'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;

ATTESO che i divieti di cui sopra riguardano gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande ubicati nel territorio comunale di Civitella del Tronto;

VISTO che è stato stabilito, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, l'emissione di apposita ordinanza sindacale finalizzata a:

1. vietare la somministrazione di bevande in bicchieri di vetro e la vendita in bottiglie di vetro per tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle aree di manifestazione, come indicate nel piano allegato alla deliberazione giuntale n.62/2021 e per le date stabilite, a partire dalle ore 18:00 alle ore 02:00 nei giorni dal 09.08.2021 al 06.09.2021;

VISTO che non sono emersi motivi ostativi di ordine e sicurezza pubblica da parte dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza;

VISTO del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed in particolare gli artt. 68 69 e 80;

RICHIAMATA la Circolare 555/O.P.70001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Prefetto Gabrielli, Capo della Polizia, che impartisce specifiche direttive per gli aspetti attinenti la safety, quali dispositivi e misure strutturali e salvaguardia dell'incolumità delle persone, e per quelli afferenti la security, quali servizi di ordine e sicurezza pubblica;

RICHIAMATA la comunicazione di posta certificata del 08.06.2017, della prefettura di Teramo, avente ad oggetto “Stagione estiva ed eventi culturali – Rafforzamento delle attività di controllo del territorio, dei livelli di vigilanza e sicurezza presso obiettivi e luoghi a rischio”;

RICHIAMATA la comunicazione di posta certificata del 03.07.2017, della prefettura di Teramo, avente ad oggetto “Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone – safety – nel processo di governo e gestione delle pubbliche amministrazioni.”;

RICHIAMATA la nota nr. 524/6 – Mass. Z.2 – Div. Gab. Cat. A 10 dell'8 Giugno 2013 avente per oggetto "Pubbliche manifestazioni";

RICHIAMATO l'art. 54 Legge 120/2010;

VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del detto T.U. approvato con R.D 6 maggio 1940, n.635;

VISTO l'art. 19, primo comma, n.5 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 con il quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni di cui all'art. 68 del T.U. delle leggi di P.S. prima richiamato;

VISTO il D.P.C.M 14 novembre 1997 Valori limite delle sorgenti sonore;

VISTO il D.P.C.M 16 aprile 1999 n. 215 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;

VISTO l'articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. n.267/2000 e ss.mm. ed ii;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. Dalle ore 18:00 alle ore 02:00 nei giorni dal 09.08.2021 al 06.09.2021, è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine nelle aree di manifestazione, come indicate nel piano allegato alla deliberazione giuntale n.62/2021 e per le date stabilite. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
2. Nell'area della manifestazione potranno essere introdotte esclusivamente bottiglie in plastica e prive di tappo;
3. Il divieto di cui al punto 1. riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica e i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande che si presenti nel borgo;

DEMANDA

Agli organi di Polizia Locale e all'Arma dei Carabinieri la vigilanza in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

L'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 – bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.i;

DISPONE CHE

- Il presente ordinanza è immediatamente eseguibile;
- Il presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Questore, al Comando dei Carabinieri, al Comando di Polizia Locale per la verifica della sua esatta osservanza.

DISPONE ALTRESI'

- Che il presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Civitella del Tronto per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;
- Che del presente provvedimento venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data. Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL SINDACO
Avv. Cristina Di Pietro

